



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data **25 GIU. 2014**

Protocollo **00024241/DR0800**

Passif. n. 10.20

Al Dirigente del Settore Urbanistica
del Comune di
via N. Sauro n. 36
10043 ORBASSANO (TO)

Oggetto: Comune di ORBASSANO (TO).

Riscontro a nota comunale pervenuta con e-mail del 6 maggio u.s.:

"Richiesta parere in merito alla corretta interpretazione della L.R. 20/2009".

Con la nota comunale sopra richiamata si chiede di formulare parere in ordine alla possibilità di applicazione della legge regionale n. 20/2009 su edifici che abbiano ottenuto un permesso di costruire in sanatoria successivamente al 31 luglio 2009; in particolare, si chiedono chiarimenti sulla corretta interpretazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 5, comma 1, della legge citata, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3.

Ora, si richiamano di seguito le disposizioni in esame; infatti:

- l'articolo 3 (*Interventi di ampliamento in deroga*) della legge regionale n. 20/2009, al comma 11, prevede che:

"Negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 9 e 10, è consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico. ... *omissis*

- mentre, l'articolo 5 (*Limitazioni*), al comma 1, come modificato dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, che fondamentalmente nulla ha innovato rispetto alla precedente espressione, prevede:

"Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 7, gli interventi di cui alla presente legge non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell'intervento in deroga e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 380/2001."

